

1. Le sottozone agricole E2 sono aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.

2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 6 e 7 della L. R. 5 marzo 1985, n. 24; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo.

3. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 6 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (abitazione rurale).

4. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico e comunque non superiore a 1000 mq di superficie; indici di copertura fino ad un massimo del 5% e comunque non superiore a 1500 mq potranno essere concessi a condizione venga allegata all'istanza del Permesso di costruire una perizia asseverata firmata da perito agrario o da agronomo che giustifichi il maggior rapporto fra superficie del fabbricato richiesto e l'attività agricola connessa; inoltre deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe tipologica 7 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (annesso rustico).

5. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi e di impianti per l'acquacoltura, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 8 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi) e comunque nel rispetto di quanto riportato nella DGR 7949/89.